



Decreto Dirigenziale n. 66 del 18/09/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONI: V, VI E XIII -
SOSPENSIONE TEMPORANEA DECRETO DIRIGENZIALE N. 143/SAN./STAP-CE DEL
22.11.2011 - DITTA "TRIPPERIA VINCI SAS DI FERRIGNO MARIO" - COMUNE DI
PASTORANO (CE) -

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 143/SAN./STAP-CE del 22.11.2011 allo stabilimento della ditta "TRIPPERIA VINCI SAS di FERRIGNO MARIO" con sede legale ed operativa in Pastorano (CE), via S. Stefano n. 2, è stato confermato il numero di riconoscimento unico 1840 L, per lo svolgimento di tutte le attività esistenti nel proprio opificio rientranti nelle Sezioni:
Sezione V: Laboratorio a capacità industriale per la produzione di preparazioni di carni macinate e preparazioni di carne;
Sezione VI: Laboratorio a capacità industriale per la lavorazione di prodotti a base di carne e di salumeria crudi, carni salate cotte, disosso (piede e muso di vitello e maiale), prodotti di gastronomia (per' e muss');
Sezione XIII: Stomaci, vesciche e intestini trattati – Stabilimento di trasformazione;

PRESO ATTO

- della nota-fax prot. n. 830 del 11.09.2013, con la quale il Responsabile dell'U.O.V. dell' A.S.L. Caserta – Distr. 39/41 -, a seguito del sopralluogo ispettivo effettuato in data 11.09.2013 presso lo stabilimento in argomento e constatando la mancanza dei requisiti necessari per il prosieguo delle attività previste dalle Sezioni V e VI del Reg. 853/2004, chiede la sospensione del numero di riconoscimento unico 1840 L limitatamente alle Sezioni suindicate;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione del numero di riconoscimento unico 1840 L assegnato alla succitata ditta per le Sezioni V e VI e di confermare lo svolgimento dell'attività lavorativa prevista dalla Sezione XIII;

TENUTO CONTO

- della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31.07.2012, pubblicata sul BURC n. 53 del 20.08.2012, che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente;

VISTO

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

- l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26.05.2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D.L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

- la circolare n. 5 in data 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

ALLA STREGUA dell' istruttoria compiuta dall' Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della nota-fax prot. n. 830 del 11.09.2013, con la quale il Responsabile dell'U.O.V. dell' A.S.L. Caserta – Distr. 39/41 -, a seguito del sopralluogo ispettivo effettuato in data 11.09.2013 presso lo stabilimento della ditta “TRIPPERIA VINCI SAS di FERRIGNO MARIO” e constatando la mancanza dei requisiti necessari per il prosieguo delle attività previste dalle Sezioni V e VI del Reg. 853/2004, chiede la sospensione del numero di riconoscimento unico 1840 L limitatamente alle Sezioni suindicate;
- di **sospendere** temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi, il numero di riconoscimento unico 1840 L limitatamente alle Sezioni V e VI assegnato alla ditta “de quo” confermando lo svolgimento dell'attività lavorativa prevista dalla Sezione XIII: (Stomaci, vesciche e intestini trattati – Stabilimento di Trasformazione -;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Caserta-, alla ditta “TRIPPERIA VINCI SAS di FERRIGNO MARIO” e di inviare copia dello stesso all' A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Dott. Giampaolo PAUDICE